

## EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori,  
aggiornate alla data del 13 marzo 2020

### SETTORE ALIMENTARE

**1) *A livello internazionale, sono state adottate misure in materia di diritto alimentare per rispondere all'emergenza Covid-19?***

L'Unione Europea non ha adottato misura restrittive in materia di circolazione interna dei prodotti agroalimentari, pur rimanendo fermo il principio generale della “precauzione” che regola l'approccio al rischio alimentare.

**2) *A livello internazionale, sono state adottate misure in materia di diritto alimentare per rispondere all'emergenza Covid-19?***

I singoli Stati Membri dell'Unione Europea e/o extra-UE hanno posto in essere misure unilaterali per definire restrizioni ai prodotti alimentari cinesi.

In Italia, il Ministero della Salute ha emanato un documento di analisi degli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, il quale, oltre a ribadire il fatto che allo stato attuale non risulta evidenza scientifica della trasmissione del Covid-19 attraverso gli alimenti, specifica quali, tra le varie attività, sia possibile differire o meno per un periodo di 30 giorni.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha istituito un gruppo incaricato di monitorare la situazione nel settore agroalimentare, il quale, a propria volta, ha avviato contatti con la Commissione Europea per richiedere di posticipare o prorogare alcuni termini di pagamento. Allo stato, in attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha chiarito che non esistono limitazioni nella circolazione dei prodotti.

### ***3) Il Covid-19 può essere inteso come causa di “forza maggiore” nell’ambito dei contratti di fornitura di alimenti?***

Nel caso in cui il contratto preveda una clausola di forza maggiore, l’epidemia (e a maggior ragione la pandemia) ricade tra le cause di forza maggiore, anche nell’ipotesi in cui tale evento non venga espressamente menzionato nella clausola.

Ma è necessario comunque valutare il caso concreto, in quanto non si configura l’ipotesi di forza maggiore quando l’impedimento non abbia inciso sulla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali o l’obbligato non si sia diligentemente adoperato per far fronte all’evento verificatosi.

### ***4) Il produttore risponde del danno da prodotto difettoso a causa del Covid-19?***

Alla data di oggi, le conoscenze tecniche e scientifiche non considerano come rischioso un alimento che sia potenzialmente entrato in contatto con il Covid-19: è quindi da escludersi la responsabilità del produttore per eventuali danni dovuti ad un prodotto difettoso a causa del virus.